

16411-18



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

CU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. MAGDA CRISTIANO - Presidente -
- Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -
- Dott. MASSIMO FALABELLA - Rel. Consigliere -
- Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA - Consigliere -

FALLIMENTO
Motivazione
semplificata

Ud. 17/04/2018 - CC

R.G.N. 11018/2017

Don 16411
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11018-2017 proposto da:

ANTONINO & FIGLI SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
,
)
)

- ricorrentie

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO ANTONINO &
FIGLI SRL,)

4126
18

- intimati -

avverso la sentenza n. 593/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

FATTI DI CAUSA

1. — Con ricorso depositato in data 25 luglio 2016 Antonino & Figli s.r.l. proponeva reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della società resa dal Tribunale di Trapani in data 1 luglio 2016.

Nella resistenza della curatela il reclamo era respinto dalla Corte di appello di Palermo con sentenza depositata il 27 marzo 2017.

2. — Contro questa pronuncia la società Antonino & Figli ricorre per cassazione; i motivi di impugnazione sono quattro. Gli intimati non hanno depositato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Assume l'istante che in violazione dell'art. 6 l. fall. la Corte territoriale aveva «dato ingresso, per la dichiarazione di fallimento, a soggetti privi di titolo di credito», sicché si imponeva una pronuncia di inammissibilità dell'atto introduttivo della procedura.

Col secondo motivo è denunciato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sostiene la ricorrente che le pretese di due creditori avevano trovato



integrale soddisfacimento; con riferimento agli altri creditori la società aveva poi corrisposto la somma complessiva di € 8.000,00, al netto delle ritenute di legge. L'importo complessivo dei debiti si attestava, quindi, sotto la soglia di € 30.000,00 posta dall'ultimo comma dell'art. 15 l. fall.. Con riferimento al debito tributario l'istante rileva che non poteva attribuirsi alcun rilievo all'accertamento effettuato da Riscossione Sicilia e che si ignorava se la somma di € 934.164,39 (a tanto ammontava il carico fiscale) si riferisse a crediti iscritti a ruolo o comunque immediatamente esigibili, o esattamente individuati. L'istante sottolinea, poi, che la legge le consentiva di dilazionare il pagamento in dieci anni. Assume, infine, che doveva ritenersi l'insussistenza dello stato di insolvenza mancando la prova di azioni esecutive, vincoli reali sui beni, cessazione dell'attività di impresa, alienazione dell'azienda, assenza di introiti, levata di protesti.

Col terzo mezzo la sentenza impugnata è censurata per l'omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Vi si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe valutato che il contratto di *rent to buy* concluso dalla società fallita assicurava alla stessa un reddito mensile di € 6.000,00, che ben avrebbe permesso di fronteggiare la crisi del settore in attesa di più propizie situazioni congiunturali.

2. — I tre motivi possono esaminarsi congiuntamente e non sono fondati.

La Corte di appello ha dato atto, e l'accertamento non è sindacabile nella presente sede, che dei creditori istanti (tutti lavoratori dipendenti della società fallita) solo Vincenzo Fazio risultava essere stato integralmente soddisfatto: gli altri, pur avendo concluso l'11 settembre 2015 un accordo transattivo che prevedeva il pagamento mensile della somma di € 500,00, avevano ricevuto versamenti parziali. Da tale quadro la Corte di Palermo ha tratto la conclusione che i predetti istanti



fossero titolari di diritti di credito e quindi pienamente legittimati a richiedere il fallimento della società.

Tale accertamento è contestato in modo del tutto generico nel primo motivo, mentre nel secondo viene riconosciuta una esposizione debitoria (per € 27.000,00) riferibile a tutti gli istanti tranne due, che avrebbero, a detta della ricorrente, desistito dall'istanza di fallimento.

La prospettata inammissibilità del ricorso per la declaratoria di fallimento (basata sul principio per cui, in caso di accertamento dell'insussistenza del credito in capo all'istante, la conseguente carenza di legittimazione di tale parte impone una pronuncia in rito di inammissibilità, senza alcuna possibilità di ulteriore esercizio della giurisdizione: Cass. 11 febbraio 2011, n. 3472, pure citata dalla società istante) non trova pertanto riscontro.

Per quanto attiene all'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare (che la società assume essere inferiori alla soglia di € 30.000,00, posta dall'art. 15, ultimo comma, l. fall.), deve rilevarsi che la Corte di merito ha valorizzato il debito tributario ammontante a complessivi € 934.164,39 (immediatamente esigibile, non essendo stata proposta domanda di rateizzazione). La contestazione di tale debito — contestazione che risulta priva di alcuna specificità — non appare concludente e del resto, a dispetto da quanto indicato nella rubrica del secondo motivo, l'istante non indica quale sarebbe il fatto, di cui è mancato l'esame, che porterebbe ad escludere la suddetta esposizione debitoria.

Il valore di € 30.000,00 risulta peraltro comunque superato ove si consideri l'esigibilità del debito di € 3.212,50, portato da un decreto ingiuntivo menzionato a pag. 3 della sentenza impugnata: tale importo andrebbe infatti sommato a quello di € 27.000,00 riconosciuto dalla ricorrente a pag. 10 del ricorso (e di cui si è sopra accennato).



Per quel che concerne, poi, l'accertata situazione di insolvenza, essa è stata desunta dalla situazione di gravissimo e crescente indebitamento documentata dai bilanci: ha rilevato infatti la Corte distrettuale che le passività ammontavano a € 2.151.233,00 alla data del 31 dicembre 2014 e a € 2.580.449,00 l'anno successivo. Essa è inoltre stata correttamente desunta dall'incapacità, da parte della società dichiarata fallita, di adempiere debiti anche di importo modesto. E' qui da rimarcare come lo stato di insolvenza dell'impresa, da intendersi come situazione (in prognosi) irreversibile, e non già mera temporanea impossibilità di regolare adempimento delle obbligazioni assunte, possa essere legittimamente desunto, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento di un solo debito (cfr. pure Cass. 30 settembre 2004, n. 19611; cfr. pure Cass. 15 gennaio 2015, n. 583, non massimata). Deve altresì sottolinearsi come ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza dell'imprenditore sia configurabile pure in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione dell'art. 5 l. fall., quali che siano gli inadempimenti in cui si concretizza e i fatti esteriori con cui si manifesta (Cass. 5 dicembre 2011, n. 25961; Cass. 28 aprile 2006, n. 9856).

E' da escludere, inoltre, che la Corte territoriale abbia mancato di apprezzare il dato dei proventi che la società fallita avrebbe potuto conseguire dal contratto di *rent to buy*, come dedotto col terzo motivo. La circostanza è specificamente menzionata nel corpo del provvedimento impugnato (pag. 4) e il giudice del reclamo ha osservato, in proposito, che solo una minima parte dei detti canoni era stata corrisposta al momento della dichiarazione di fallimento (risultando



evidentemente non rilevante il versamento di quelli maturati nel periodo successivo). L'elemento fattuale in questione è stato quindi considerato dalla Corte di appello nel quadro della complessiva valutazione ad essa demandata quanto alla presenza o meno dello stato di insolvenza.

2. — Col quarto motivo la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Rileva la società istante che la Corte di merito aveva trascurato di considerare che il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento presentata in precedenza dagli stessi lavoratori era fondato sul rilievo per cui la società era, all'epoca, afflitta da uno stato di illiquidità temporanea. Nonostante la situazione economica della società fosse notevolmente migliorata dopo tale pronuncia e nonostante fossero state soddisfatte in misura consistente le pretese dei creditori istanti, il Tribunale, nel giudicare la seconda istanza di fallimento, aveva ritenuto sussistente lo stato di insolvenza.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di rilevare che il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato e non è configurabile una preclusione da cosa giudicata, bensì una mera preclusione di fatto, in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore ed allo stato di insolvenza dello stesso, di modo che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione, su istanza di un diverso creditore ovvero sulla base di elementi sopravvenuti, preesistenti ma non dedotti e anche di una prospettazione identica a quella respinta, su istanza dello stesso creditore (Cass. 21 dicembre 2010, n. 25818; Cass. 14 ottobre 2009, n. 21834; in tema pure Cass. 10 novembre 2011, n. 23478).

Nella fattispecie, come osservato dalla Corte di appello, vi era stato un significativo mutamento della situazione tra la pronuncia



reiettiva del fallimento e la successiva apertura della procedura concorsuale: ha rilevato infatti il giudice del reclamo che il Tribunale, nel rendere la seconda decisione, aveva valutato diversamente lo stato di insolvenza della società alla luce del soddisfacimento solo parziale dei creditori istanti (che la fallita aveva promesso di soddisfare integralmente nel corso del primo procedimento) e dell'ingente debito verso l'Erario.

3. — Il ricorso è dunque respinto.

Non si deve provvedere in punto di spese, stante il mancato svolgimento di attività processuale da parte degli intimati.


P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^a Sezione Civile, in data 17 aprile 2018.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 21 GIU. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Isabella Panacchia

